



Città di Teggiano

Provincia di Salerno

C.A.P. 84039 - ☎ 0975 587811 - 📠 0975 587833

✉ protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it

C.F. 83000070652 - P.I. 00379300650

Prot.n. 000400 dell'11 Gennaio 2022

Dal Registro delle Ordinanze del Sindaco n° 1 dell'11 Gennaio 2022.

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI TEGGIANO QUALE MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine finale è stato differito dal D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021 e s.m.i.;

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti ulteriori misure e proroghe del termine finale per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in corso;

VISTO il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19", con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 Marzo 2022;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n.111, a norma del cui articolo 1 ("Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie") "1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori (omissis). I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali";

VISTA la circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione prot. n. 54504 del 29 novembre 2021 recante "Aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico";

VISTA la circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione del 30 novembre 2021 recante "Specifiche alla Circolare 'Aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico';

VISTO il DPCM 17 dicembre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, con il quale sono state dettate misure più restrittive in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID- 19;

VISTO l'art.4 del D.L. 5.01.2022, n.1 recante “Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV- 2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”;

VISTA l'ordinanza n.1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Campania con la quale si dispone – tra l'altro - fino al 29 gennaio 2022: la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

PRESO ATTO che in data 10/01/2022, il TAR Campania con Decreto del Presidente (19/2022) sul ricorso n.90/2022 ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso l'esecutività della precitata ordinanza n.1 del 7.01.2022 in relazione alle disposizioni relative alla sospensione della didattica in presenza;

DATO ATTO che nel Comune di Teggiano sono presenti, oltre alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, anche l'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, il quale ospita oltre 1.000 alunni, provenienti da tutti i Comuni del Vallo di Diano ;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un evolversi della situazione epidemiologica, che fa registrare nelle ultime due settimane una elevata diffusione dell'infezione, anche a causa della presenza di varianti, con un numero considerevole di contagi, soprattutto tra i giovani;

SENTITI i Dirigenti Scolastici, i quali hanno comunicato che, visto il peggiorare della situazione, non sono in grado di individuare con certezza il numero di alunni effettivamente coinvolti nell'epidemia, registrando casi anche tra il personale scolastico e non, addirittura venuti a conoscenza della propria positività durante il servizio, e costretti, per ciò, ad abbandonare l'aula durante le lezioni, con conseguente attivazione di tutte le procedure richieste dalla normativa anti-covid19;

PRESO ATTO che negli ultimi giorni sono stati disposti numerosi provvedimenti di quarantena riguardanti, tra l'altro, casi di positività di alunni, docenti e personale scolastico del ciclo dell'infanzia, delle primarie e delle scuole secondarie e che sono in corso ulteriori analisi di tamponi effettuati a casi di contatto;

RAVVISATO che l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione, con un aumento esponenziale di contagi che richiede interventi atti a rallentare il diffondersi della pandemia, anche con misure straordinarie ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme vigenti, in particolare sospendendo le attività didattiche in presenza;

CHE, inoltre, si rende necessario, al fine di contenere i contagi, di limitare gli spostamenti dai Comuni del Vallo di Diano, che sono interessati anch'essi da un aumento esponenziale di contagi, degli alunni frequentanti la Scuola Superiore di Secondo Grado “Pomponio Leto” di Teggiano;

RITENUTO CHE, alla luce di quanto sopra ed al fine di tutelare la salute pubblica, si ritiene opportuno adottare le massime misure cautelative possibili, prevedendo la sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Teggiano;

CONSIDERATO che allo stato attuale sussiste l'urgenza di intervenire con un provvedimento di massima cautela con l'obiettivo di salvaguardare la salute della popolazione;

VISTI gli articoli 32 e 118 della Costituzione

VISTO l'art.32 della legge 833/78;

VISTO l'art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”*

RITENUTO CHE nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, quale misura di prevenzione e di contenimento del rischio di contagio, la sospensione temporanea da martedì 11 gennaio 2022 e fino a sabato 15 gennaio 2022, a scopo cautelativo ed al fine di tutelare la salute pubblica, dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine grado.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del Comune di Teggiano, affinché rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne espongano copia all'ingresso degli Istituti.

La trasmissione alla Prefettura di Salerno, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al Comando Stazione Carabinieri di Teggiano, al Comando P.M. del Comune di Teggiano ed all'A.S.L. di Salerno

DISPONE

inoltre, la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Teggiano, 11 Gennaio 2022



IL SINDACO
f.to Michele DI CANDIA